

SPAZIO AZIENDE

Rubrica di Informazione Fiscale

Numero 131 - NOVEMBRE 2016

 **ascom se.ter.vit.**
consulenze e servizi integrati
Contabile - Fiscale - Commerciale - Amministrativa

SPEDIZIONE MENSILE RISERVATA AGLI UTENTI DEL SERVIZIO CONTABILITÀ

in questo numero :

FLASH: ultime Novità Fiscali

APPROFONDIMENTI: DAL 2017 LO SPESOMETRO TRIMESTRALE E LE LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE: DUE ADEMPIMENTI (ECESSIVI) CON UN UNICO FINE

SCADENZARIO: mese di NOVEMBRE 2016



Iscrivendoti alla nostra **NewsLetter** su www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it sarai informato ad ogni nuova pubblicazione della Rubrica

VITERBO - CIVITA CASTELLANA - SORIANO NEL CIMINO
Tel 0761-308836 - Fax 0761-323119 - www.servizicontabiliefiscaliviterbo.it

SPAZIO AZIENDE – novembre 2016

in collaborazione con il Centro Studi Seac spa di Trento

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Studi di settore e percentuale di ricarico</p> <p>Sentenza CTR Lombardia 20.7.2016, n. 4310/33/2016</p>	<p>L'accertamento tramite gli studi di settore non può basarsi esclusivamente sull'applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa rispetto a quella media del settore. È, infatti, necessario che l'Ufficio tenga conto della zona effettiva di svolgimento dell'attività nonché delle caratteristiche proprie dell'attività stessa (nel caso di specie, bar situato in una zona di periferia, a conduzione familiare).</p>
<p>Documenti non esibiti</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 11.8.2016, n. 16960</p>	<p>L'impossibilità di utilizzo, in sede contenziosa, di documenti non esibiti dal contribuente in sede di verifica, ex art. 52, comma 3, DPR n. 633/72, opera esclusivamente in presenza di dolo, ossia qualora il contribuente abbia volontariamente inteso sottrarli al controllo. Qualora la mancata esibizione sia dovuta a eventi fortuiti, anche colposi, gli stessi devono essere comunque presi in considerazione.</p>
<p>Agevolazioni "prima casa"</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 16.9.2016, n. 18214</p>	<p>Non determina la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", in caso di vendita nel quinquennio dell'immobile acquistato con tali benefici, la costruzione entro 1 anno, da parte del contribuente, di una nuova abitazione su un terreno già di sua proprietà.</p>
<p>Studi di settore e consumo di carburante</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 28.9.2016, n. 19114</p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora l'Ufficio accerti, nei confronti di un contribuente che nell'esercizio dell'attività utilizza mezzi propri, un eccessivo consumo di carburante. Non costituisce prova di tale maggior consumo il fatto che gli automezzi siano vetusti.</p>
<p>Rimborso IVA e acquisto terreno edificabile</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 30.9.2016, n. 19481</p>	<p>Non può essere richiesto a rimborso il credito IVA relativo all'acquisto di un terreno edificabile, poiché lo stesso non può essere considerato un bene ammortizzabile.</p>
<p>Cancellazione dall'elenco VIES</p> <p>Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.10.2016</p>	<p>Ai soggetti che non hanno presentato i modd. Intra a partire dal primo trimestre 2015 "e che mostrano caratteristiche di apparente inattività", l'Agenzia delle Entrate sta inviando una lettera per comunicare la cancellazione dall'elenco VIES. L'interessato, entro 60 giorni, potrà richiedere all'Ufficio di essere "mantenuto" nel predetto elenco.</p>

APPROFONDIMENTI

SPESOMETRO TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE: DUE ADEMPIMENTI (ECESSIVI) CON UN UNICO FINE

Nell'ambito del Decreto DL n. 193/2016 c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi:

- invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

A seguito di tali adempimenti, l'Agenzia provvede, tra l'altro, ad "incrociare" i relativi dati con i versamenti effettuati e, nel caso in cui sia riscontrata un'anomalia, invia al contribuente o all'intermediario abilitato una specifica comunicazione.

Si rammenta che:

- dal 2017 viene meno l'invio della Comunicazione dati IVA;
- la dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017) va presentata entro il 28.2.2017 in forma autonoma.

A decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA, introdotte dal Legislatore per il recupero dell'evasione.

Le nuove misure, contenute nel DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", sono rappresentate:

- dall'introduzione dell'**obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche**;
- dalla modifica, da annuale a **trimestrale**, della **periodicità di invio dello spesometro**.

Il contribuente sarà informato dall'Agenzia delle Entrate della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro, alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti.



Per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento di tali costi hanno realizzato un volume d'affari pari o inferiore a € 50.000, è riconosciuto un credito d'imposta pari a € 100.

Va evidenziato che, a fronte dei predetti nuovi obblighi, **dal 2017 sono soppressi:**

- la **comunicazione** dei dati relativi ai **contratti di leasing e di locazione / noleggio**;
- i modd. **Intra degli acquisti** e delle **prestazioni di servizi ricevute**.
- a partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la **comunicazione "black list"**.

Inoltre, sempre **dal 2017:**

- non è più prevista la presentazione della **Comunicazione dati IVA**;
- la dichiarazione annuale IVA può essere presentata esclusivamente in forma autonoma. Tale previsione opera già con riferimento al mod. IVA 2017, da presentare entro il 28.2.2017. A decorrere **dal 2018** il termine di presentazione è fissato al 30.4 (per il mod. IVA 2018, entro il 30.4.2018).

Nuovi adempimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Invio trimestrale dati liquidazioni IVA periodiche • Invio trimestrale spesometro
Altre novità	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo dichiarazione IVA in forma autonoma • Invio dichiarazione IVA entro il 30.4 (dal mod. IVA 2018)
Adempimenti soppressi	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dati contratti leasing / locazione / noleggio • Modd. Intra acquisti / prestazioni ricevute • Comunicazione "black list" • Comunicazione dati IVA

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Come accennato, l'**invio dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione**, per effetto della modifica apportata all'art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a **trimestrale**.

Ciò, secondo quanto evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Decreto, "*al fine di razionalizzare i controlli in materia di ... (IVA) e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini*".



Come desumibile dalla citata Relazione, **non è previsto alcun esonero** dall'adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presentazione va effettuata in modalità telematica:

- **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017);
- **in forma analitica** e riguarda i seguenti elementi:
 - dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 - data e numero della fattura;
 - base imponibile / aliquota applicata / imposta;
 - tipologia dell'operazione.



Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate può prevedere l'invio di ulteriori dati.

SANZIONI

In caso di **omesso / errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di €25 per fattura**, con un massimo di €25.000.

Non opera il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

È auspicabile che, in sede di conversione, il regime sanzionatorio venga rivisto, considerata l'eccessiva onerosità dello stesso (per lo spesometro annuale è prevista la sanzione da € 250 a €2.000).

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Con l'introduzione del **nuovo art. 21-bis**, DL n. 78/2010 **dal 2017** è previsto l'**invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'introduzione del nuovo obbligo, come evidenziato nella citata Relazione:

- ha la finalità *“di contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto”*;
- consegue alle valutazioni espresse dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE in relazione al fatto che attualmente, poiché l'ordinamento tributario italiano prevede la presentazione della *“sola”* dichiarazione annuale IVA, *“lo scarto temporale esistente tra la compilazione [di quest'ultima] e i pagamenti contribuisce a rendere debole e poco efficace l'attività di riscossione”*.

Il nuovo adempimento consente dunque il **“monitoraggio, nel corso dell'anno, dell'entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo”**.



La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con **saldo a credito**.

La stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con **saldo a zero** (si pensi, ad esempio, alla liquidazione di un agricoltore in regime speciale ex art. 34, DPR n. 633/72).

SOGGETTI ESONERATI

Sono espressamente **esonerati** dall'obbligo in esame i soggetti **non tenuti**:

- alla **presentazione della dichiarazione IVA annuale** (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).



La citata Relazione evidenzia che, qualora siano effettuate operazioni che fanno venir meno l'esonero dalla presentazione del mod. IVA, è necessario presentare la comunicazione periodica **“a partire dalla liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero”**;

- all'effettuazione delle **liquidazioni IVA periodiche** (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presentazione va effettuata in modalità telematica **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre.

In presenza di più attività gestite con **contabilità separata** ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

Le modalità di invio e le informazioni da comunicare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.



La nuova comunicazione non influisce sui **termini di versamento dell'IVA** risultante dalle liquidazioni che pertanto, come evidenziato nella citata Relazione, **rimangono fissati al giorno 16 del mese / trimestre successivo** a quello di riferimento.

SANZIONI

L'omessa / errata comunicazione in esame è punita con la **sanzione da € 5.000 a € 50.000**. Anche tale regime sanzionatorio risulta essere eccessivamente oneroso.

L'INCROCIO DEI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come accennato, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad **incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati**. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- **fornire i necessari chiarimenti** o segnalare dati / elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- **versare le somme dovute**, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di **ravvedimento operoso**.



L'Agenzia può verificare, tramite i **controlli automatizzati**, la **tempestività dei versamenti** effettuati con le modalità di cui all'art. 54-bis, comma 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di "*pericolo per la riscossione*".

Come evidenziato nella citata Relazione, le novità sopra esaminate indurranno una maggiore compliance tra Fisco e contribuenti, "*rendendo edotti*" questi ultimi in merito alle anomalie:

- rispetto alle fatture registrate e le medesime fatture registrate dai relativi clienti / fornitori;
- relative ai versamenti periodici.

In particolare:

- con l'introduzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l'Agenzia potrà controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute "*indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo ... il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi*".

Di seguito si riporta la tabella proposta nella citata Relazione nella quale sono evidenziati i termini di effettuazione dei predetti adempimenti nonché delle operazioni di incrocio da parte dell'Agenzia e della disponibilità, in capo al contribuente, delle relative risultanze (i termini non tengono conto né del differimento qualora cadano di sabato / giorno festivo né della "Proroga di Ferragosto").

ADEMPIMENTI		VERSAMENTI	INVIO DATI
Liquidazione	Gennaio	16.2.2017	31.5.2017
	Febbraio	16.3.2017	
	Marzo	16.4.2017	
	I trimestre	16.5.2017	31.5.2017
Spesometro I trimestre		---	31.5.2017
Elaborazione e incrocio dati		giugno 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dall'1.7.2017	
Liquidazione	Aprile	16.5.2017	31.8.2017
	Maggio	16.6.2017	
	Giugno	16.7.2017	
	II trimestre	16.8.2016	31.8.2017
Spesometro II trimestre		---	31.8.2017
Elaborazione e incrocio dati		settembre 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dall'1.10.2017	
Liquidazione	Luglio	16.8.2017	30.11.2017
	Agosto	16.9.2017	
	Settembre	16.10.2017	
	III trimestre	16.11.2017	30.11.2017
Spesometro III trimestre		---	30.11.2017
Elaborazione e incrocio dati		dicembre 2017	
Dati a disposizione del contribuente		dal 2.1.2018	
Liquidazione	Ottobre	16.11.2017	28.2.2018
	Novembre	16.12.2017	
	Dicembre	16.1.2018	
	IV trimestre	16.2.2018 (*)	28.2.2018
Spesometro IV trimestre		---	28.2.2018
Elaborazione e incrocio dati		1.3 - 15.3.2018	
Dati a disposizione del contribuente		dal 16.3.2018	
Dichiarazione annuale		30.4.2018	

(*) Il termine interessa i **trimestrali "speciali"** (ad esempio, distributori di carburante). Per i trimestrali "normali" il versamento va effettuato entro il 16.3.2018 (termine di versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale).

SCADENZARIO

Mese di NOVEMBRE

Giovedì 10 novembre

MOD. 730/2016 INTEGRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2016 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2016 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi; • comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF / professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.
MOD. 730/2016 RETTIFICATIVO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato, che ha rilasciato un visto di conformità infedele, dei modd. 730/2016 rettificativi oppure della comunicazione contenente i dati della rettifica, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione.

Martedì 15 novembre

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Mercoledì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (non dovuti dai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2016 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. I dati necessari per il versamento vanno recuperati dal “Cassetto previdenziale” sul sito Internet INPS.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Versamento quarta rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
CREDITO D'IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO	Termine dal quale è possibile presentare al Ministero dell'Ambiente, da parte dei soggetti interessati, la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia.

Lunedì 21 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

Venerdì 25 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).
--	--

Mercoledì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2016	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2016 (seconda o unica rata).
ACCONTI IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP 2016	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2016 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2016.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. I dati necessari per il versamento vanno recuperati dal “Cassetto previdenziale” sul sito Internet INPS.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2016 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di

	lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA ACQUISTI DA SAN MARINO	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a ottobre, utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016 (codice tributo 1127).
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE	Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50% - 13%) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2016 (codici tributo 1836 e 1837). Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.
REVISORI LEGALI COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC	Termine entro il quale i revisori legali (persone fisiche / giuridiche) iscritti allo specifico Registro devono comunicare (se non già effettuato) ovvero aggiornare il proprio indirizzo PEC, tramite l'area riservata accessibile all'indirizzo Internet www.revisionelegale.mef.gov.it .